

R.G. n. 79/2023 V.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE**

ORDINANZA EX ART. 19 CO. 7 CCII

**nei confronti di
SOCIETA' PER AZIONI**

Il giudice dott.ssa Anna Ferretti,

pronunciando sul ricorso depositato in data 11.01.2023 da:

tempore SOCIETA' PER AZIONI, in persona del legale rappresentante *pro*
con sede legale in

come da procura allegata al ricorso

avente ad oggetto la conferma delle misure protettive già richieste ex art. 18 CCII in data 10.01.2023, e in particolare le seguenti conclusioni: “*confermare l'impossibilità per i creditori di s.p.a. diversi dai lavoratori (i) di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società, (ii) di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa o sui beni e sui diritti con i quali quest'ultima esercita l'attività e, per qualunque creditore, (iii) di far dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Società, stabilendo la durata delle medesime in giorni 120, salve ulteriori giustificate proroghe*”;

ravvisata la competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;

premesse che

- in data 07.10.2022, la Società presentava presso la piattaforma telematica nazionale, a tale scopo istituita, istanza per la nomina di un esperto indipendente nell'ambito di una procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa ex art. 17 CCII;

- in data 13.10.2022, veniva nominato quale Esperto il dott. _____ che accettava l'incarico e avviava la fase preliminare di individuazione delle parti del procedimento e di verifica dei presupposti per procedere con la composizione negoziata;

- in data 30.11.2022 _____ S.p.a. depositava presso codesto Tribunale istanza ex art. 22 CCII avente ad oggetto l'autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile mediante incremento del "massimo erogabile" attraverso il contratto di factoring *pro solvendo* già stipulato con _____ S.p.a., autorizzazione che veniva concessa per un ammontare pari ad euro 5.000.000,00, con provvedimento emesso da questo giudice in data 09.02.2023 nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione avente n. R.G. 4195/2022;

- nelle more del suddetto procedimento, un creditore di _____ S.p.a., European Bio Foods & Nuts Export Import GmbH, otteneva dal Tribunale di Savona ingiunzione di pagamento, non provvisoriamente esecutiva, per euro 140.000,00 mentre altro creditore, _____ Packing Inc., depositava presso il medesimo Tribunale ricorso ex art. 37 co. 2 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società, dando vita al separato procedimento iscritto al n. 25-1/2022 Proc. Unitario;

- seguiva da parte della Società, in data 10.01.2023, il deposito, tramite la piattaforma telematica di cui all'art. 13 CCII e con le modalità di cui all'art. 17 co.1 CCII, dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

- con ricorso depositato il giorno seguente, _____ S.p.a. chiedeva la conferma delle misure protettive, nei termini già sopra riportati, allegando la seguente documentazione:

- Bilanci CE relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021 (allegato 1);
- Bilancio CE (bozza) e relazione sulla gestione relativi all'esercizio 2022 approvati dal CDA nella seduta del 29 dicembre 2022 (allegato 1);
- Situazione patrimoniale e finanziaria YTD NOV22 (allegato 2);
- Debito _____ S.p.a. verso Banche (allegato 3);
- Debito _____ S.p.a. verso Enti previdenziali e TFR (allegato 3);
- Debito _____ S.p.a. verso Erario (allegato 3);
- Debito _____ S.p.a. verso Factoring (allegato 3);
- Debito _____ S.p.a. verso Fornitori (allegato 3);
- Elenco primi dieci creditori e loro indirizzi pec (allegato 3);
- Progetto di Piano di risanamento (allegato 4);
- Flusso di cassa semestrale (allegato 5);

- Dichiarazione ex art. 19 CCII a firma del legale rappresentante avente valore di autocertificazione (allegato 6);
- Dichiarazione di accettazione nomina a cura dell'Esperto (allegato 7);
- Copia decreto ingiuntivo European Bio Foods & Nuts Export Import GMBH (allegato 8);
- Copia ricorso per liquidazione giudiziale INC. (allegato 9);
- Istanza misure protettive caricata sulla piattaforma telematica CCIAA (allegato 10);

- il giudice, verificata la tempestività del ricorso, con decreto del 12.01.2023 – emesso entro dieci giorni dal deposito dell'istanza –, fissava l'udienza per la comparizione della Società, dell'Esperto e dei Creditori al 24.01.2023, disponendo che la Società notificasse entro il 19.01.2023 il ricorso e il decreto all'Esperto e a tutti i creditori risultanti dalla documentazione in atti;

- con atto depositato il 24.01.2023 si costituiva Packing Inc., rimettendosi alla decisione del Tribunale in ordine alla conferma delle misure protettive, preve approfondite verifiche, e rilevando l'eccessività del termine di durata (120 giorni) richiesto dalla società, anche in relazione alla scadenza della composizione negoziata della crisi, prevista per il mese di aprile;

- all'udienza celebrata in pari data: i legali di S.p.a. insistevano per l'accoglimento del ricorso valorizzando lo stato delle trattative in corso, con particolare riferimento alla fitta interlocuzione instaurata con il ceto creditorio bancario e ed il correlato aggiornamento apportato al Piano di risanamento, di cui – rispetto alla prima versione allegata alla istanza di composizione negoziata – erano già state elaborate tre ulteriori versioni, l'ultima delle quali depositata unitamente al ricorso in oggetto; l'Avv. Linda rappresentante dell'intero ceto creditorio bancario nell'ambito della composizione negoziata della crisi e costituita nella presente procedura solo per alcuni istituti di credito, si rimetteva alle valutazioni del giudice, confermando le trattative in atto e rappresentando che *“i creditori finanziari sono in attesa di ricevere un nuovo piano che abbia i requisiti per essere sottoposto alla valutazione degli Organi Deliberanti”*; l'Esperto, infine, rendeva il proprio parere (orale e scritto) in ordine all'istanza per cui si procede ed in particolare, dopo aver dato conto delle caratteristiche del Piano, dello stato delle trattative in corso e dell'andamento della società, concludeva ritenendo che *“la concessione delle misure protettive da parte del Tribunale di Savona sia funzionale alla verifica della reale fattibilità del Piano di risanamento proposto dalla Società”* ed evidenziando che *“al contrario, la mancata concessione delle misure protettive renderebbe non possibile la prosecuzione del percorso della Composizione negoziata”*; il giudice riservava la decisione;

- con provvedimento del 25.01.2025, il giudice, sciogliendo la riserva precedentemente assunta, nominava quale ausiliario ex art. 68 c.p.c., richiamato dall'art. 19 co. 4 CCII, il dott. Ambrogio [redacted] cui sottoponeva il seguente quesito:

“Esaminato il ricorso datato 10 gennaio 2023 e i relativi allegati, letto il parere dell’Esperto reso all’udienza del 24 gennaio 2023, richieste alla società ricorrente e/o ai terzi cointeressati ogni ulteriore documentazione e/o informazione ritenute necessarie, esprima l’Ausiliario un proprio motivato parere tecnico scritto circa la sussistenza dei presupposti per la conferma delle misure protettive richieste da [redacted] S.p.A. ex art. 18, comma 1, C.C.I.I. Più nello specifico, verificate:

- la chiarezza e coerenza della strategia di ristrutturazione e risanamento delineata dalla società rispetto allo stato di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario dell’impresa e l’attendibilità delle assunzioni alla base del relativo piano come delineato in atti;

- le prevedibili evoluzioni della continuità aziendale entro l’orizzonte temporale di durata delle misure protettive richieste dalla società, con particolare riferimento all’interesse dei creditori, anche rispetto all’alternativa di un’immediata apertura di una procedura liquidatoria;

valuti l’ausiliario se:

- l’obiettivo della ristrutturazione e del risanamento della società appaia allo stato non manifestamente implausibile in base ad una prognosi necessariamente ex ante;

- le misure protettive richieste risultino strumentalmente idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso e funzionali al buon esito delle stesse”;

- l’udienza per il giuramento veniva celebrata, mediante trattazione scritta, il 31.01.2023, con indicazione del termine del 28.02.2023 per il deposito dell’elaborato peritale, termine successivamente prorogato al 13.03.2023;

- all’esito del tempestivo deposito della relazione in parola, contenente parere complessivamente favorevole all’accoglimento del ricorso, si è tenuta l’udienza del 17.03.2023, alla presenza del legale della ricorrente, del legale di Packing Inc., dell’Avv. [redacted] dell’Esperto e dell’Ausiliario;

- in particolare: la Società ha insistito per la conferma delle misure protettive per la durata massima di 120 giorni; il legale di [redacted] si è rimesso alla valutazione del Tribunale, richiamando le osservazioni espresse dall’Ausiliario in punto durata delle misure (aspetto che sarà trattato nel proseguo); anche il legale degli istituti bancari si rimesso all’apprezzamento del giudice, precisando che *“nel caso in cui venga concessa la proroga della durata della composizione negoziata la durata delle misure protettive dovrà essere necessariamente allineata”*; l’Esperto ha depositato relazione di aggiornamento, confermando il positivo parere già reso ed illustrando

l'ulteriore evoluzione della composizione negoziata e dell'andamento della società come sarà meglio indicato oltre;

osservato che

la presente valutazione ha ad oggetto la conferma o la revoca delle misure protettive richieste da _____ S.p.a. con istanza presentata sulla piattaforma telematica in data 10 gennaio 2023 e già provvisoriamente efficaci ex art. 18 co. 1 CCII dal momento della relativa pubblicazione nel registro delle imprese;

trattasi di misure richieste nei confronti della generalità dei creditori (diversi dai lavoratori) benché siano già state adottate specifiche iniziative giudiziali da parte di due creditori specifici:

- European _____ Import GmbH, che ha agito in sede monitoria per il pagamento della somma di euro 140.000,00, oltre interessi e spese (decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Savona in data 07.12.2022);
- _____ Packing Inc., che in data 23.12.2022 ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di _____ facendo valere un credito insoluto pari ad euro 2.000.000,00;

va preliminarmente evidenziato, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso, che _____ S.p.a. è in possesso dei requisiti soggettivi normativamente richiesti: (i) è una società commerciale; (ii) non è sottoposta ad altre procedure concorsuali; (iii) non ha avuto in precedenza accesso ad altra procedura di composizione negoziata della crisi;

la natura cautelare del presente procedimento impone quindi di verificare, con cognizione necessariamente sommaria, la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, secondo la particolare declinazione che tali requisiti assumono nella materia in esame;

il *fumus boni iuris* è da riferirsi all'accertamento della condizione oggettiva che consente all'imprenditore di avvalersi della procedura di composizione negoziata: tale condizione è individuata dalla prevalente giurisprudenza di merito nell'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzata, ma sempre reversibile; non vi è, per converso, uniformità di vedute in relazione all'esatta connotazione del giudizio da compiersi:

- secondo alcune posizioni (Tribunale di Avellino, 02/12/2022), è necessario che sia «tuttora perseguibile, secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità) il risanamento», con verifica da compiersi sulla base di

- due fattori necessariamente concorrenti: «1) l'esistenza di un piano di risanamento coerente con i risultati del test pratico; 2) la possibilità di coinvolgere una parte dei creditori nel percorso di risanamento attraverso lo svolgimento di tavoli di trattative»;
- secondo altro recente approccio (Tribunale di Modena, 03/12/2022), occorre valutare che le misure protettive richieste «siano strutturalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che (mutuando la icastica dizione da tempo adottata dalla Suprema Corte con riguardo alla figura del concordato preventivo in continuità aziendale, oggi in larga parte rifiuta positivamente nel CCII) non appaia obiettivo “manifestamente implausibile” in ragione della “palese inettitudine” del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa»; elementi sintomatici di tale idoneità sono rappresentati da: (i) la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto; (ii) l'attestato di fiducia dell'Esperto; (iii) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere; (iv) la chiarezza della strategia di risanamento; (v) la ragionevolezza e solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento; (vi) il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;
 - secondo l'ordinanza resa dal Tribunale di Salerno in data 13/02/2023, condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive è «l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento (art. 17, comma 5 e 21, comma 1, CCII) intesa come ragionevole ovvero basata su dati attendibili e ipotesi realistiche» implicanti «una possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa», da valutarsi secondo i seguenti criteri: «(i) grado di chiarezza, completezza e coerenza del progetto di piano di risanamento predisposto secondo le linee guida indicate dall'art. 13, comma 2, CCII; (ii) risultati del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; (iii) adesione alle trattative di uno o più creditori che rappresentano la maggioranza del debito da ristrutturare; (iv) stato di avanzamento delle trattative ed eventuale formulazione di proposte alle parti interessate; (v) disponibilità del sostegno finanziario dei soci o di terzi investitori (o presenza di manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda in ipotesi di continuità indiretta); (vi) sostenibilità finanziaria del progetto di finanziamento risultante dal piano finanziario per i sei mesi successivi al deposito della domanda;

pare potersi adottare l'impostazione seguita dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 22/12/2022, che fornisce una lettura ampia e per certi versi intermedia rispetto alle posizioni sopra indicate, nel senso di ritenere che la conferma delle misure protettive sia «subordinata all'accertamento, da parte del Giudice, di una razionale,

credibile e non manifestamente infattibile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e sugli accertamenti preliminari operati dall'esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa – al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali -, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori»; il tutto secondo un accertamento «parametrato alla concreta condizione economico- finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficace risanamento dell'impresa stessa»; valutazione, infine, da compiersi tenendo conto degli elementi sintomatici dell'idoneità della composizione negoziata a perseguire l'obiettivo del risanamento che sono stati declinati dalla giurisprudenza di merito sopra citata (in termini differenti ma per molti aspetti sovrapponibili);

quanto al *periculum in mora*, esso può essere individuato nel rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative; la giurisprudenza ha sul punto enucleato tre profili di indagine: a) l'esistenza di concrete trattative in corso e la conduzione delle stesse con correttezza e buona fede in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione; b) la strumentalità delle misure protettive attivate dall'imprenditore rispetto al buon esito delle trattative; c) il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori (così Tribunale di Avellino 05/12/2022);

considerato che

occorre, a questo punto, analizzare la specifica situazione della società ricorrente, facendo principalmente riferimento ai pareri scritti resi dall'Esperto e all'elaborato tecnico redatto dall'Ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c., dott. Ambrogio con vaglio rigoroso e approfondito fondato sulla documentazione allegata al ricorso, su quella autonomamente acquisita (elencata alle pagine 22 e 23 della relazione, cui si rinvia) e su una costante interlocuzione con l'Esperto, la Società e i suoi Advisor, il ceto creditorio e, da ultimo, anche con il collegio sindacale e il revisore legale;

attraverso l'analisi degli ultimi tre bilanci e del progetto di bilancio al 30.06.2022 approvato dal CdA il 29.12.2022, depositati da S.p.a., l'Ausiliario ha rilevato una situazione di “grave crisi in atto”, principalmente attribuibile ad una “scarsa e via via decrescente redditività aziendale, nell'ultimo periodo stabilmente negativa, e all'assoluta prevalenza dei mezzi di terzi tra le fonti di finanziamento del capitale investito” (pag. 13): ciò con particolare riferimento “all'investimento effettuato nel nuovo polo logistico-industriale di Carcare, il cui costo complessivo-

per come riferito dagli amministratori – è stato pari a circa 50 (cinquanta) milioni di euro ed è stato finanziato prevalentemente se non esclusivamente con capitale di terzi” (pag. 45);

quanto al progetto di Piano di risanamento depositato da _____ S.p.a., l'Ausiliario ha evidenziato le seguenti caratteristiche:

“Il Piano di rilancio della Società individua quattro pilastri alla base del risanamento aziendale da realizzare in arco di piano (il quinquennio 2023-2027) e tutti convergenti nel riequilibrio dell’esposizione debitoria.

I quattro pilastri sono:

*1) - **indirizzo industriale** (attraverso un miglioramento del Margine Lordo anche (in parte) a scapito dei volumi, a sua volta declinato in una serie di interventi sul mix di prodotti venduti, su una razionalizzazione/riduzione delle SKU ed un adeguamento dei listini);*

*2) - **razionalizzazione della struttura organizzativa** (attraverso un contenimento dei costi fissi e variabili, a sua volta declinato in una serie di interventi di efficientamento della produzione e di risparmio sui costi industriali, di efficientamento del personale e di riduzione dei costi fissi);*

*3) - **miglioramento del capitale circolante** con interventi previsti sulle principali componenti del circolante tra cui la riduzione delle giacenze di magazzino già nel 2023, l'utilizzo di una linea di credito a breve (factor) di anticipo fatture e la definizione di accordi di saldo e stralcio sul debito scaduto verso fornitori;*

*4) - **dismissioni di asset immobiliari e finanziari** (individuati i primi negli stabilimenti di Albenga e Carcare e i secondi nelle partecipazioni finanziarie al capitale di ARUM S.p.a. e di Banca Passadore S.p.a.).*

La manovra finanziaria collegata al Piano di risanamento si basa a sua volta sulla generazione dei seguenti flussi di cassa:

- a) flussi derivanti dalla gestione caratteristica i cui risultati in arco di piano sono previsti migliorare a fronte degli interventi di politica industriale sopra evidenziati sub 1) per stimati euro/ml 18,2;

- b) flussi di cassa derivanti dalla dismissione di asset non più funzionali (leggasi immobile di Albenga e partecipazioni finanziarie) e di asset strumentali (leggasi immobile di Carcare), di cui è previsto il riutilizzo mediante diversi istituti contrattuali (locazione o lease-back) per stimati euro/ml 32,6;

- c) incasso di crediti vantati verso la holding per euro/ml 2,5

il tutto per complessivi euro/ml 53,3 a fronte di un'esposizione complessiva verso il ceto bancario/finanziario pari a euro/ml 84,4.

tale ultimo aspetto è stato ulteriormente dettagliato dall'Esperto nella relazione integrativa depositata il 17.03.2023, nei seguenti termini: *“con riferimento alla ricerca di possibili investitori, l'Advisor finanziario dott. Ughetti di Deloitte ha indicato che sono in corso trattative con diversi soggetti interessati all'operazione. La Società ha inviato allo scrivente NDA sottoscritti, nel numero di 14 su un totale di numero 17 potenziali soggetti interessati”*;

né l'Esperto né l'Ausiliario sono stati tuttavia, in questa fase, messi al corrente da parte della Società dei termini e del contenuto di tali trattative;

in ordine alla valutazione del Piano di risanamento, l'Ausiliario ha concluso rilevando che lo stesso, pur essendo sul piano intrinseco chiaro e coerente rispetto alle cause della crisi aziendale, *“potrà avere successo – cioè potrà dapprima essere accettato dal ceto creditorio nel suo complesso, e poi potrà fondare un'effettiva ripresa sul piano industriale – solo in presenza di rilevanti modifiche che presuppongano il concretizzarsi dell'ipotesi - ad oggi solo enunciata negli incontri tra la Società e il sottoscritto e nel corso delle trattative condotte dall'Esperto, ma non esplicitata nel documento previsionale (BP), né descritta in alcun dettaglio - di investimento (a titolo di apporto di nuovo capitale e/o di finanziamento) nel business aziendale da parte di un solido investitore industriale o finanziario che diventi partner di riferimento della famiglia nel percorso di rilancio aziendale”* (pag. 45);

per quanto riguarda, sotto altro profilo, le trattative tra S.p.a. ed i creditori nell'ambito della composizione negoziata della crisi, risulta che le stesse non si siano mai interrotte e stiano proseguendo;

come emerge dalla relazione integrativa dell'Esperto, proseguono le interlocuzioni della Società con i fornitori considerati “non strategici”, con alcuni dei quali sono stati raggiunti accordi transattivi, come da tabella riportata nel testo del citato parere (cui si rimanda); il creditore European Bio Foods & Nuts Import Export GmbH ha affermato di non accettare alcuna transazione; sono invece in corso le trattative con Packing Inc., con la previsione di uno stralcio del 30% del credito, oltre interessi, e la ripresa delle forniture; il ceto bancario, dopo l'ultima riunione del 27.01.2023, risulta in attesa dell'individuazione, da parte della Società, di un soggetto investitore;

con riferimento all'evoluzione della continuità aziendale entro l'orizzonte temporale di durata delle misure protettive e all'alternativa liquidatoria, l'Ausiliario ha rilevato quanto segue:

“ il limitato orizzonte temporale residuo delle misure protettive richieste (al massimo 60 giorni circa sino al 10 maggio 2023 qualora il Tribunale ritenesse di concederle nella misura massima di 120 gg. oppure, come ritenuto più prudente data la situazione in atto anche da parte dello scrivente, 30 giorni circa sino al 13 aprile 2023 data termine della composizione negoziata) porta ad affermare che esse, da

sole, non saranno idonee a far conseguire la continuità aziendale, nel senso che il recupero della stessa potrà avvenire soltanto a seguito dell'implementazione del Piano di risanamento aziendale così come sarà rimodellato e ridefinito a seguito della conclusione dell'accordo in fieri con il potenziale nuovo investitore.

Per altro verso, è del tutto evidente che, nell'attuale contesto, una loro mancata conferma, anche a fronte della pendenza del ricorso di Packing per l'apertura della liquidazione giudiziale, farebbe venir meno in partenza ogni possibilità di successo del percorso di risanamento in commento.

Può pertanto affermarsi che le misure protettive in parola siano, in sé prese, condizione necessaria, ma non sufficiente, per il buon esito della CN di

Del resto, è altrettanto evidente che, nell'attuale contesto, in corso di composizione negoziata e in presenza di trattative ancora in corso di svolgimento con i principali creditori, soprattutto finanziari, l'alternativa liquidatoria e cioè la previsione di una cessione atomistica delle singole componenti patrimoniali aziendali avrebbe esiti sicuramente deleteri per il ceto creditorio – ancor di più se necessariamente realizzata all'interno di una procedura "fallimentare" stanti le rigidità dei processi liquidatori tipici di tali procedure ed atteso che una parte rilevante del patrimonio attivo della Società è rappresentata dai c.d. intangibles quali l'avviamento commerciale e il marchio.

Deve infatti rilevarsi con ragionevole sicurezza che un'eventuale repentina interruzione dell'operatività aziendale che potrebbe innescarsi, a certe condizioni, in caso di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 19 CCII – con arresto dell'attività, rischierebbe di determinare il dissolvimento della parte preponderante ed essenziale del valore aziendale, che risiede con ogni evidenza in una serie di asset per lo più intangibili – e non tutti espressi dal mero dato contabile – quali la forza e notorietà del marchio, la reputazione commerciale, la copertura del mercato, l'adempimento regolare alle richieste della clientela (quasi tutta concentrata nel settore della G.D.O. nazionale ed internazionale), le relazioni con gli stakeholder ecc.

Ragionando sul piano degli interessi dei creditori è quindi evidente che tali determinanti valori non potrebbero trovare una loro soddisfacente realizzazione nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale che dovesse aprirsi a seguito dell'accoglimento della domanda di attualmente pendente e della conseguente interruzione dell'attività (fatta salva l'ipotesi, comunque residuale, dell'esercizio provvisorio), e quindi in assenza di un complesso aziendale in regolare funzionamento.

Il rischio peggiore per i creditori appare, in altri termini, quello che la vicenda sfoci in una procedura concorsuale che, in assenza di continuità, debba limitarsi a liquidare gli attivi in modo atomistico ed a valori ben lontani dalla copertura del passivo esistente" (pagg. 58-59);

circa le prospettive di risanamento della Società, l'Ausiliario, pur ribadendo le criticità e le perplessità già evidenziate, ha così concluso: *“Dovendo comunque provare a formulare una prognosi circa le prospettive del percorso di risanamento avviato dalla Società e quindi circa l'apparente “non implausibilità” dei suoi obiettivi occorre valutare, appunto in ottica prognostica, se la prosecuzione dell'attività aziendale nei prossimi mesi sia suscettibile, o meno, di “bruciare cassa” (ed eventualmente con quale impatto), dal momento che la dimensione meramente economica (reddituale) dell'impresa in questa fase ancora embrionale dell'implementazione del Piano di risanamento assume una rilevanza meno determinante di quella finanziaria per tale risposta: in quest'ottica l'andamento della liquidità nell'ultimo periodo (gennaio-febbraio 2023) e, più in generale del cash flow, ha fornito segnali incoraggianti”*; inoltre, *“gli obiettivi di risanamento aziendale di S.p.a. rimangono (appaiono), in un'ottica ex ante, non implausibili alla condizione che l'inevitabile (non solo perché richiesto dalle Banche) intervento di un nuovo investitore/finanziatore consenta di “correggere” e colmare quelle lacune evidenziate dal Piano sotto il profilo della concreta capacità realizzativa delle sue componenti più tipicamente liquidatorie, nonché sotto quello del miglioramento delle performance gestionali e reddituali attese, con una forte discontinuità rispetto al passato ed attraverso un imprescindibile, consistente, rafforzamento patrimoniale”* (pagg. 73-74);

il dott. si è infine espresso positivamente con riferimento alla funzionalità delle misure protettive richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, rilevando come queste si trovino in stadio avanzato e possano essere salvaguardate in funzione di un auspicato buon esito; di qui il giudizio di convenienza per l'interesse dei creditori della conferma delle misure medesime, anche tenuto conto della limitata durata residua delle misure richieste (che l'Ausiliario suggerisce di ancorare alla scadenza della composizione negoziata, prevista per il 13 aprile 2023);

ritenuto che

il vaglio effettuato dall'Ausiliario, in termini coerenti con il parere reso dall'Esperto, sorretto da valide considerazioni e ragionamento congruo, possa essere qui condiviso, non essendovi motivate ragioni per discostarsi, stante anche la mancanza di rilievi in proposito ad opera delle parti (se non per quanto attiene alla durata delle misure protettive);

la richiesta di conferma delle misure protettive formulata da S.p.a. possa pertanto, allo stato, essere accolta;

possa altresì essere concesso il termine di durata massima richiesto dalla Società, pari a giorni 120, decorrenti dalla data di iscrizione della relativa istanza nel registro delle imprese, secondo il prevalente indirizzo interpretativo dell'art. 19 co. 4 CCII;

competa all'Esperto segnalare tempestivamente al giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

resti impregiudicata l'iniziativa anche dei creditori di domandare la revoca delle misure di protezione, ove ne sopravvengano i presupposti, nonchè il potere del giudice di disporre la revoca in caso di archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, ex art. 19 co. 6 CCII;

P.Q.M.

Visti gli artt. 18 e 19 CCII,

conferma le misure protettive richieste da _____ S.p.a., stabilendo il permanere dell'efficacia di tali misure sino al termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese e, per l'effetto:

- i creditori della società non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o su beni e su diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (art. 18, co. 1, CCII);
- fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non potrà essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive (art. 18, co. 4, CCII);
- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive (art. 18, co. 5, CCII);

avverte che ai sensi di legge sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;

manda all'Esperto di segnalare tempestivamente a questo giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto, all'Ausiliario e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito;

riserva la liquidazione delle spettanze dell'Ausiliario ex art. 68 c.p.c. con separato decreto.

Savona 27.03.2023

Il Giudice

Dr.ssa Anna Ferretti